

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a quindici addetti, un massimo di due componenti;

b) nelle unità produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, un massimo di tre componenti;

c) nelle unità produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, un massimo di cinque addetti;

d) nelle unità produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, un numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

e) nelle unità produttive o amministrative con più di tremila addetti, il numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

0. 4. 90. 2. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:

a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;

c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

4. 90. La Commissione (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: collettivi aggiungere le seguenti: e degli accordi interconfederali.

4. 8. Strambi.

Sopprimere i commi da 2 a 6.

4. 30. Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

* **4. 25.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Tadorelli, Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.

* **4. 60.** Tassone, Volontè.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Laddove i contratti collettivi prevedano discipline distinte per i quadri o per particolari figure professionali

4. 12. Cordoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il 7 per cento con le seguenti: il 5 per cento

4. 28. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ai quali spettano sino alla fine del periodo

*** 4. 13.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ai quali spettano, sino alla fine del periodo

*** 4. 29.** Peretti.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Nelle unità produttive o amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il numero dei quadri raggiunga o superi il due per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità produttive o amministrative con un numero di dipendenti non superiore a duecento, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri, anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. 95. La Commissione.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento con le seguenti: Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino l'1,5 per cento.

4. 32. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I quadri, a livello aziendale, su richiesta di almeno il 10 per cento della categoria stessa, possono promuovere un referendum tra gli appartenenti alla categoria per costituire proprie rappresentanze separate ed autonome da quelle del restante personale. Tali rappresentanze potranno essere costituite qualora nel referendum venga raccolto almeno il 51 per cento di voti favorevoli tra i votanti appartenenti alla categoria

4. 37. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, sostituire le parole: dei rappresentanti della categoria con le seguenti: di un numero di rappresentanti proporzionale agli addetti alla categoria.

4. 80. Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti collettivi provvedono ad estendere le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure professionali per le quali prevedano una distinta disciplina.

4. 91. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I quadri a livello aziendale, su richiesta di almeno il 10 per cento della categoria stessa, possono promuovere un referendum tra gli appartenenti alla categoria per costituire proprie rappresentanze separate ed autonome da quelle del restante personale. Tali rappresentanze potranno essere costituite qualora nel referendum venga espresso almeno il 60 per cento di voti favorevoli tra i votanti appartenenti alla categoria. Alle rappresentanze separate ed autonome, eventualmente costituite, spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, esclusa, per la loro costituzione,

l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo 2, comma 3, secondo periodo.

4. 81. Benvenuto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Comunque i quadri possono costituire proprie rappresentanze aziendali alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. 39. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i quadri.

Conseguentemente, nello stesso periodo, sostituire le parole: alla categoria con le seguenti: alle categorie.

4. 43. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 44.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 70.** Di Capua, Bordon, Piscitello, Orlando, Danieli, Cambursano, Sica, Pozza Tasca, Veltri.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 71.** Polizzi, Alemanno, Colucci, Pampo.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 72.** Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: I dirigenti aggiungere le seguenti: e i professionisti iscritti agli albi.

*** 4. 73.** Frattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché i diritti di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. 40. Peretti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto attiene al settore delle assicurazioni e assimilati la dizione dirigenti deve intendersi riferita all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e funzionari.

4. 82. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alle esigenze di funzionalità della pubblica amministrazione, nelle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, considerata l'omogeneità delle funzioni esercitate nell'ambito direttivo-dirigenziale, il personale statale destinatario dei rapporti informativi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, nonché il personale direttivo che svolge analoghe funzioni in altre pubbliche amministrazioni anche se queste non prevedono nei loro ordinamenti tali sistemi valutativi, partecipa alla costituzione delle rappresentanze autonome di cui al quarto comma.

4. 59. Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.

***4. 41.** Peretti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.

***4. 65.** Prestigiacomo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto. I contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 3 regolano il diritto di elettorato passivo dei lavoratori a tempo determinato.

***4. 17.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: di durata inferiore, individuate dalla contrattazione anche aziendale con le seguenti: non inferiori a cinquantuno giornate negli ultimi trecentosessantacinque giorni.

4. 16. Alemanno, Polizzi.

Sopprimere il comma 6.

***4. 56.** Peretti.

Sopprimere il comma 6.

***4. 1.** Acierno.

Sopprimere il comma 6.

*** 4. 57.** Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 6.

*** 4. 58.** Lombardi.

Sopprimere il comma 6.

*** 4. 18.** Polizzi, Alemanno.

(A.C. 136 – sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative, i diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali

aziendali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.

2. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi

collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti dell'unità di riferimento;

b) nelle unità produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:

1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e tremila;

2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o amministrativa.

6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

7. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive modificazioni e integrazioni.

8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n.300.

9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.

10. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della

libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, attraverso la costituzione di un agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla metà dei membri della rappresentanza sindacale unitaria;

2. I diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali;

3. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.

5. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

7. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

8. Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del

monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.

9. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

10. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.

11. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Definizione del meccanismo elettorale).

1. Ogni singolo componente del consiglio unitario è eletto dal relativo collegio elettorale di base, formato da tanti aventi diritto quanti risultano dal calcolo del rapporto numerico di rappresentatività definito nel comma 2.

2. Al fine di individuare l'ampiezza dei collegi elettorali di base, si suddivide il numero complessivo degli aventi diritto al voto per il numero dei componenti il consiglio unitario da eleggere; il quoziente così ottenuto, eliminata l'eventuale frazione decimale, indica il rapporto numerico di rappresentatività nell'unità lavorativa interessata.

3. Ogni collegio elettorale di base comprende tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte dello stesso reparto lavorativo o gruppo omogeneo, ovvero di una stessa sezione nell'ambito di uffici amministrativi, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. I reparti, gruppi o sezioni che risultino meno ampi numericamente del collegio elettorale di base vengono raggruppati per continuità o affinità nel processo lavorativo, in modo da raggiungere la dimensione numerica del collegio elettorale di base.

5. I reparti, gruppi o sezioni che risultino numericamente più ampi del collegio di base danno luogo ad un unico collegio elettorale che elegge tanti componenti quanti corrispondono al quoziente ottenuto dividendo il numero dei dipendenti del reparto, gruppo o sezione per la cifra che esprime il rapporto numerico di rappresentatività vigente nell'unità lavorativa interessata; qualora detto quoziente consista in un numero non intero la frazione decimale dopo la virgola viene corretta per arrotondamento all'unità - successiva se uguale o superiore alla mezza unità, ovvero eliminata se inferiore.

6. Non è consentito che un lavoratore possa votare in un collegio elettorale diverso da quello di appartenenza così come individuato dalle norme del presente articolo.

7. In ogni collegio elettorale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, espressi secondo le modalità specifiche di cui al comma 5 dell'articolo 4; nel caso di collegio elettorale di cui al comma 5, risultano eletti, in ordine a scalare, quei candidati che abbiano riportato più voti degli altri, fino a corrispondenza del numero di componenti da eleggere in quel collegio.

5. 7. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 80 (ULTERIORE FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1.

0. 5. 80. 18. Malavenda.

All'emendamento 5.80, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:

1. La rappresentanza unitaria ha diritto di negoziare con il datore di lavoro, secondo modalità definite nella contrattazione collettiva, contratti collettivi aziendali con l'assistenza delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto i contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative.

1-bis. La rappresentanza unitaria e gli organismi locali delle associazioni sindacali firmatarie possono sottoscrivere congiuntamente clausole di esecuzione e specificazione di materie disciplinate dai contratti collettivi nazionali e territoriali.

0. 5. 80. 2. Cangemi.

All'emendamento 5.80, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti collettivi nazionali possono definire le linee generali entro cui si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.

0. 5. 80. 15. Fratta Pasini.

All'emendamento 5.80, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Il diritto della contrattazione collettiva aziendale e la facoltà di sottoscrivere accordi è riconosciuta alla rappresentanza sindacale unitaria e, ove non sia costituita, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Le associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale assistono la rappresentanza sindacale nella trattativa. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono effetti se firmati dalla maggioranza dei componenti della rappresentanza sindacale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo entro dieci giorni dalla firma, il 15 per cento dei lavoratori dell'azienda o le associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale possono promuovere il referendum tra i lavoratori ai sensi dell'articolo 21

della legge n. 300 del 1970. La consultazione referendaria ha luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

0. 5. 80. 1. Gardiol.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

Conseguentemente, all'emendamento 5.80, comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

0. 5. 80. 24. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

0. 5. 80. 16. Fratta Pasini.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: congiuntamente fino alla fine del periodo con le seguenti: alle rappresentanze sindacali unitarie.

0. 5. 80. 6. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle associazioni sindacali rappresentative fino alla fine del comma.

0. 5. 80. 19. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle associazioni sindacali rappresentative fino alla fine del periodo.

0. 5. 80. 28. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale con le seguenti: che sono rappresentate nel CNEL.

0. 5. 80. 17. Fratta Pasini.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e da associazioni sindacali fino alla fine del periodo.

0. 5. 80. 25. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, sopprimere il terzo periodo.

0. 5. 80. 13. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, sostituire i periodi dal terzo fino alla fine del comma con i seguenti: Il contratto sottoscritto deve essere illustrato in apposite assemblee ai lavoratori interessati ed entra in vigore trascorsi venti giorni dalla sua sottoscrizione, salvo che venga richiesto entro tale termine lo svolgimento di una consultazione generale dei lavoratori interessati. La richiesta deve essere presentata da almeno il 10 per cento dei lavoratori interessati. Alla consultazione possono partecipare tutti i lavoratori con voto personale e segreto.

0. 5. 80. 5. Cangemi.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, dopo la parola: trattativa aggiungere le seguenti: o del 15 per cento della rappresentanza sindacale unitaria.

0. 5. 80. 3. Cangemi.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 5. 80. 12. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 5. 80. 26. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole venti giorni con le seguenti: venti giorni lavorativi.

0. 5. 80. 11. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: sia a con le seguenti: sia le componenti della.

0. 5. 80. 21. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: ed hanno una rappresentatività non inferiore al 25 per cento.

0. 5. 80. 22. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 5. 80. 10. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 25 per cento aggiungere le seguenti: , che il 10 per cento dei lavoratori interessati.

0. 5. 80. 4. Cangemi.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 25 per cento, aggiungere le seguenti: e la componente della RSU che rappresenti almeno il 20 per cento dei lavoratori.

0. 5. 80. 7. Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole possono promuovere con la seguente: promuovono.

0. 5. 80. 27. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: la consultazione tra i lavoratori con le seguenti: referendum vincolante.

0. 5. 80. 23. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualsiasi accordo sindacale, a qualsiasi livello, non può essere sottoscritto senza il preventivo consenso vincolante dei lavoratori interessati formalmente espresso tramite referendum.

0. 5. 80. 32. Malavenda.

All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1-ter.

***0. 5. 80. 9.** Paolo Colombo.

All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1-ter.

***0. 5. 80. 20.** Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi.

0. 5. 80. 31. Malavenda.

All'emendamento 5.80, al comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 80. 8. Paolo Colombo.

All'emendamento 5. 80., nella parte conseguenziale, sopprimere le parole da: sostituire fino a: aziendali).

0. 5. 80. 30. Malavenda.

All'emendamento 5. 80., nella parte conseguenziale, sopprimere le parole da: all'articolo 10 fino a: comma 1.

0. 5. 80. 29. Malavenda.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I contratti collettivi nazionali, definiscono gli ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.

1-bis. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa, e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, nonché le associazioni sindacali che dissentono ed hanno, singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i lavoratori sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 300 del 1970 e con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 10, comma 6.

1-ter. I contratti collettivi aziendali se sono sottoscritti osservando le procedure dei commi precedenti obbligano il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti

di questi ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.

Conseguentemente: sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: (Contratti collettivi aziendali); all'articolo 10, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

5. 80. (terza formulazione) La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere i contratti collettivi di secondo livello è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

***5. 2.** Acierno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere i contratti collettivi di secondo livello è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

***5. 64.** Lombardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la titolarità della contrattazione stessa spetta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

****5. 1.** Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la titolarità della contrattazione stessa spetta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

****5. 3.** Prestigiacomo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, possono partecipare alle trattative e possono stipulare i contratti congiuntamente le rappresentanze sindacali unitarie e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.

5. 35. Polizzi, Alemanno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione con l'assistenza di qualsiasi organizzazione sin-

dacale rappresentativa che abbia eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.

5. 4. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con l'assistenza fino a: ed amministrative.

5. 9. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con l'assistenza fino a: ed amministrative con le seguenti: attraverso la costituzione di un agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla metà dei membri delle r.s.u.

5. 28. Alemanno, Polizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative con le seguenti: che hanno propri rappresentanti eletti nelle rappresentanze sindacali.

5. 17. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative

5. 8. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali monocategoriali riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo.

5. 70. Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

5. 14. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: prevedendo comunque una quota per le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri.

5. 15. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le rappresentanze sindacali unitarie possono richiedere anche l'assistenza delle associazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

5. 16. Gardiol.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 10. Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere la parola: inoltre.

5. 48. Cordoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 27.** Peretti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 24.** Acierno.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 5.** Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

***5. 36.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sostituire i numeri 1) e 2) con la seguente lettera:

a) andamento economico dell'impresa ed evoluzione occupazionale aziendale

5. 60. Cordoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti di informazione e consultazione previsti da norme legali e contrattuali nazionali e comunitarie. Spetta loro di ricevere informazioni su: previsioni produttive articolate per settori, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e alle conseguenti previsioni occupazionali; previsioni di ricorso a contratti di collaborazione con specificazione dell'oggetto, durata e remunerazione prevista. In caso di assunzioni i dati dovranno essere scomputati per settore di attività, con specificazione di quantità di assunzioni, titolo di studio, livello categoriale, entità della retribuzione, percorso di carriera previsto. In ogni caso tutti i dati dovranno essere forniti scomputati per sesso. Dovranno inoltre formare oggetto di informazioni i programmi di investimenti e disinvestimenti per settori di attività aziendale e i fenomeni di mobilità fra settori aziendali diversi, con i dati scomputati per sesso con specificazione di mansioni di provenienza, mansioni di destinazione, livello categoriale e retributivo di provenienza e di destinazione. In caso di intervento della cassa integrazione guadagni, va specificato il numero totale di ore e del rapporto fra personale attinto e numero totale di ore, con informazione sulle motivazioni organizzative e produttive, sui settori aziendali attinti, sui piani di ristrutturazione e risanamento dei settori coin-

volti. Sono assicurate informazioni sulla rotazione nella sospensione in cassa integrazione guadagni e la previsione di rientro del personale sospeso, la frequenza della rotazione e il totale del personale coinvolto distinto per sesso, qualifiche, mansioni e reparto. In caso di mancata rotazione è assicurata la specificazione analitica delle giustificazioni, ai sensi della legge n. 223 del 1991. Lo stesso livello di informazioni è assicurato nei casi di mobilità, licenziamenti collettivi, *outsourcing* e *insourcing*.

5. 75. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 84. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 5. 81.

All'emendamento 5.81, sostituire le parole: di cui al successivo articolo 6 con la seguente: rappresentative.

0. 5. 81. 1. Paolo Colombo.

Al comma 3,, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento e per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui al successivo articolo 6.

5. 81 La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I permessi retribuiti complessivamente spettanti sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento e

per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui al successivo articolo 6.

5. 56. Acierno.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 5. 82.

All'emendamento 5.82, secondo periodo, sopprimere le parole: firmatarie dei contratti collettivi applicati.

0. 5. 82. 1. Paolo Colombo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n.300. La contrattazione collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non potrà essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della legge n. 300 del 1970.

5. 82. La Commissione

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retri-

buiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*** 5. 49.** Acierno.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*** 5. 31.** Lombardi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**** 5. 51.** Peretti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**** 5. 60-bis.** Prestigiacomo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può

essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**** 5. 40.** Polizzi, Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le ore complessive di permesso sindacale retribuito sono interamente attribuite alle rappresentanze sindacali aziendali e tra loro ripartite per ogni singolo componente. I lavoratori sono gli esclusivi titolari delle assemblee sindacali retribuite ed attivano tale diritto attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie. Le assemblee retribuite sono pertanto promosse dalle r.s.u., e ripartite tra le componenti sindacali o liste di lavoratori che hanno ottenuto propri rappresentanti eletti.

5. 34. Malavenda.

Sopprimere i commi 5 e 6.

5. 23. Malavenda.

Sopprimere il comma 5 .

5. 43. Cordoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

*** 5. 53.** Peretti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce

secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

*** 5. 44.** Polizzi, Alemanno.

Al comma 5, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento con le seguenti: in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste rappresentate.

5. 45. Alemanno, Polizzi.

Al comma 6, sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.

5. 54. Gardiol.

Al comma 8, sostituire le parole: secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti: nella misura di 96 ore annue.

*** 5. 26.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 8, sostituire le parole: secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti: nella misura di 96 ore annue.

*** 5. 22.** Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

**** 5. 11.** Acierno.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

**** 5. 61.** Lombardi.

Sopprimere il comma 9.

5. 55. Gardiol.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 5. 83.

All'emendamento 5.83, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.

0. 5. 83. 1. Paolo Colombo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1, sono prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del mandato della rappresentanza uscente».

5. 83. La Commissione.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 41.** Peretti.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 12.** Acierno.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 62.** Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 47.** Polizzi, Alemanno.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme speciali per la scuola).

1. Nelle istituzioni scolastiche sedi di rappresentanze sindacali unitarie queste ultime sono distinte per componenti. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, rappresentanze sindacali unitarie del personale docente e rappresentanze sindacali unitarie del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

2. Nel comparto scuola la rappresentatività sindacale nazionale e locale di cui all'articolo 8 è misurata distintamente per ciascuna delle aree specificate nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente (area dei capi di istituto, area del personale docente, area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

5. 01. Aprea.